

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler
Stefan Engele
Martina Malfertheiner
Stefano Seppi
Andrea Tinti
Stephanie Vigl

Stefan Sandrini
Oskar Malfertheiner
Massimo Moser
Michael Schieder
Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte
Thomas Sandrini

Iwan Gasser

Circolare

numero:	26i
del:	2020-02-26
autore:	Andrea Tinti Stefano Seppi

A tutti i clienti con partita IVA

Credito di imposta per investimenti: espresso riferimento in fattura e sugli altri documenti

Come già comunicato¹ la nuova agevolazione fiscale del "credito d'imposta per investimenti strumentali nuovi" ha sostituito il super ed iper-ammortamento a partire dal 1.1.2020.

La disciplina del nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, riguardante gli acquisti effettuati già a partire dallo scorso 1° gennaio 2020, prevede, a differenza di quanto previsto per i super e iper-ammortamenti, che i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta siano **tenuti a conservare**, pena la revoca del beneficio, **la documentazione idonea** a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le **fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni agevolativa².**

Tale obbligo riguarda l'acquisto di tutti i beni strumentali agevolabili, sia quelli materiali "ordinari", compresi i beni di valore inferiore a 516,46 euro (già oggetto dei super-ammortamenti), che quelli materiali e immateriali "Industria 4.0".

1 Cosa si deve indicare nelle fatture e nei documenti

Non essendo molto chiara la norma, si ritiene che per le fatture e gli altri documenti in oggetto sia sufficiente una unica indicazione cumulativa per tutte le ipotesi di beni agevolabili ad esempio "**beni indicati all'articolo 1, commi da 188 a 190 della L. 160/2019**".

Alternativamente è possibile indicare la specifica tipologia di investimento:

- "**beni indicati all'art. 1, c. 188 della L. 160/2019**" per i beni strumentali generici agevolabili (sono quelli che danno un credito di imposta del 6 per cento – ex super-ammortamento);
- "**beni indicati all'art. 1, c. 189 della L. 160/2019**" per i beni materiali Industria 4.0 agevolabili³ (che danno un credito di imposta del 40 o del 20%);
- "**beni indicati all'art. 1, c. 190 della L. 160/2019**" per i beni immateriali In-

1 Con nostra circolare n. 17/2020 al punto 9

2 Art. 1, commi da 184 a 194 della L. 160/2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30.12.2019 – S.O. 45/L, c.d. Legge Finanziaria 2020

3 sono quelli indicati nell'allegato A alla legge 232/2016

dustria 4.0 agevolabili⁴ (che danno un credito di imposta del 15%).

2 I documenti interessati

L'indicazione citata deve essere riportata sia sulle **fatture** che sugli "**altri documenti**".

Per la **fattura** la norma pone una richiesta esplicita, per cui su tale documento l'indicazione deve essere sempre specifica e mai per richiamo al contratto.

Vanno annoverati tra "**altri documenti**": i contratti di fornitura, gli ordini, i documenti attestanti i trasferimenti finanziari. Anche per tali documenti l'indicazione deve essere sempre specifica e univoca.

A nostro avviso l'indicazione per rimando al contratto ovvero all'ordine è possibile solo per i pagamenti.

In questa prima fase di operatività dell'agevolazione potrebbe quindi essere utile **inviare al fornitore del bene una comunicazione**, richiedendo espressamente l'inserimento della suddetta dicitura in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto del bene agevolabile.

In particolare potrebbero essere utilizzati i seguenti campi, per i quali riportiamo le indicazioni fornite dal tracciato record delle Entrate:

- 2.2.1.4 descrizione (natura e qualità dell'oggetto della cessione/prestazione);
- 2.2.1.16 altri dati gestionali (blocco che consente di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, diverse tipologie di informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali eccetera).

Visto lo spazio a disposizione, la scelta di fornire le informazioni tra gli altri dati gestionali sembra la più semplice da adottare.

3 Effetti della mancata indicazione

Quanto agli effetti della mancata indicazione sulle **fatture** e sugli "**altri documenti**" della dicitura sulle disposizioni legislative in questione, dalla formulazione normativa non appare chiaro se tale onere documentale sia previsto o meno a pena di decadenza del beneficio. Una interpretazione restrittiva potrebbe portare alla decadenza.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

